



# **MODELLO ORGANIZZATIVO**

Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001

## **Parte Speciale “B” Reati societari**

Approvato in revisione 1 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2015



## 1. DETTAGLIO REATI

La presente parte speciale di riferisce ai “reati societari” come di seguito descritti:

### False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) con fatti di lieve entità (art.2621-bis c.c.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

I reati si configurano allorquando si procede alla esposizione, all’interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari. Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

La Legge 27 maggio 2015 n. 69, in vigore a partire dal 14 giugno 2015, nell’apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all’interno del codice civile, ha previsto - all’articolo 12 - anche delle “modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”.

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 25-ter c. 1 lett. a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell’attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, “fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.”

E che punisce allo stesso modo tali soggetti “anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

A differenza della precedente disciplina, emerge:

- a) l’eliminazione delle soglie di punibilità che subordinavano la rilevanza penale a criteri di tipo quantitativo o qualitativo rispetto alle falsificazioni attuate;
- b) l’assenza di riferimento alle valutazioni, con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità in capo ai giudici;
- c) che i fatti materiali esposti od omessi devono risultare “rilevanti” (le omissioni in particolare devono riguardare proprio tali fatti rilevanti e non più generiche informazioni), le falsità devono essere altresì “concretamente idonee” e non più soltanto “idonee” a indurre altri in errore. Considerato che, come evidenziato in dottrina, alcuni termini (rilevanti, concretamente) conferiscono alla fattispecie poca tassatività e determinatezza che normalmente dovrebbero caratterizzare le condotte penali, sarà necessario comprendere, in assenza di soglie quantitative,

in base a quali parametri (oggettivi) determinati fatti materiali non rispondenti al vero o l’omissione di essi possano ritenersi “rilevanti”.

d) una pena ridotta per i fatti definiti “di lieve entità”, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, ovvero per le società non assoggettate alla disciplina del fallimento (ai sensi dell’art. 1 comma 2 del RD 267/1942).

Atteso che i suddetti fatti devono essere “concretamente idonei”, e non più soltanto “idonei”, è stato rilevato che dovrebbe in qualche modo connotarsi di maggiore offensività la condotta.

### Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato si configura allorquando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta può essere integrata mediante l’occultamento di documenti o l’utilizzo di altri idonei artifici.

### Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

### Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

### Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

### Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

### Omessa comunicazione del conflitto d’interesse (art. 2629 bis c.c.)

Il reato si configura allorquando l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società. Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione. ASM Srl non è quotata, dunque il presente reato viene considerato non applicabile.

### Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

### Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori, pertanto si considera questo reato non applicabile a ASM Srl.

### Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura allorquando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

### Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società. ASM Srl non è quotata, dunque il presente reato viene considerato non applicabile.

### Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte: attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità. Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

## 2. PROCESSI SENSIBILI E FUNZIONI COINVOLTE

In riferimento ai reati sopra riportati, è stata rilevata per ASM la seguente situazione:

| Processo                 | Indice Rischio | Funzioni interessate  | Reato e modalità  |
|--------------------------|----------------|---|---|
| AMMINISTRAZIONE BILANCIO | E              | Presidente, Vicepresidente e Amministratore Delegato, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, Resp. Amministrativo. | False comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali a danno dei soci o creditori: esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero.<br>Mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari. |
| AMMINISTRAZIONE BILANCIO | E              | Presidente, Vicepresidente e Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione.   | Impedito controllo: gli amministratori impediscono lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.  |
| AMMINISTRAZIONE BILANCIO | E              | Presidente, Vicepresidente e Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione.   | Indebita restituzione dei conferimenti: gli amministratori procedono, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.  |
| AMMINISTRAZIONE BILANCIO | E              | Presidente, Vicepresidente e Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione.   | Illegale ripartizione degli utili o delle riserve: gli amministratori procedono alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.  |
| AMMINISTRAZIONE BILANCIO | E              | Presidente, Vicepresidente e Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione.   | Illecite operazioni sulle azioni: acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali di ASM fuori dei casi consentiti dalla legge causando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.   |
| AMMINISTRAZIONE BILANCIO | E              | Presidente, Vicepresidente e Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione.   | Operazioni in pregiudizio dei creditori: gli amministratori realizzano riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionano danno ai creditori.   |
| AMMINISTRAZIONE BILANCIO | E              | Presidente, Vicepresidente e Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione.   | Formazione fittizia del capitale: gli amministratori procedono alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.  |
| AMMINISTRAZIONE BILANCIO | E              | Presidente, Vicepresidente e Amministratore Delegato, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione.                       | Illecita influenza sull'assemblea: chiunque con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.   |

|                             |   |   |  |  |
|-----------------------------|---|---|--|--|
| AMMINISTRAZIONE<br>BILANCIO | E | B | Presidente,<br>Vicepresidente e<br>Amministratore<br>Delegato, Direttore<br>Generale, Consiglio di<br>Amministrazione. | Ostacolo all'esercizio delle autorità Pubbliche di vigilanza:<br>comunicazione di fatti non corrispondenti al vero verso le<br>autorità (es. osservatorio lavori pubblici, commissione<br>nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche) o occultamento<br>di fatto che sarebbero dovuti essere comunicati. |
|-----------------------------|---|---|--|--|

Si veda anche il Documento di Valutazione del Rischio.

### 3. MISURE DI PREVENZIONE

Come principio generale l'organo amministrativo assicura che le decisioni in merito sono assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto, dalle norme di legge vigenti e da quanto previsto nel Modello Organizzativo e che le delibere dell'Assemblea dei Soci sono assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto.

#### Codice Etico

Specifica previsione all'interno del Codice Etico della modalità di gestione delle risorse finanziarie e trasparenza nella contabilità; diffusione del Codice Etico e sensibilizzazione al personale.

#### Organizzazione, autonomie e deleghe

L'organizzazione di ASM srl prevede:

- La chiara definizione delle linee gerarchiche;
- la chiara e formalizzata attribuzione di compiti e responsabilità;
- l'assegnazione di adeguati poteri autorizzativi e di firma.

Del sistema di deleghe viene messo a conoscenza ed aggiornato l'Organismo di Vigilanza.

#### Controllo di gestione

Il controllo di gestione rappresenta una misura di prevenzione in quanto monitora l'andamento di voci economiche che possono essere rappresentative di utilizzo illecito di fondi aziendali.

Mensilmente sono analizzati i dati riferiti alla situazione finanziaria da parte del Presidente o consigliere delegato, del Direttore Generale e del Resp. Amministrativo.

Semestralmente vengono presentati all'organo amministrativo i dati di bilancio (come previsto da Statuto) con analisi degli scostamenti.

In entrambi i casi, in presenza di scostamenti significativi che possano far presumere situazioni anomale sono valutate e documentate le eventuali azioni da intraprendere.

I verbali di questi incontri sono messi a disposizione delle funzioni aziendali coinvolte nelle azioni e dell'organismo di vigilanza.

#### Sistema informatico gestionale

Parti sostanziali dei processi aziendali sono gestite mediante sistema informatico gestionale; in questo modo si ha garanzia che siano applicate regole operative per la conduzione delle attività quotidiane con un certo grado di indipendenza dall'influenza decisionale delle persone; inoltre in

questo modo alcuni processi sensibili non risultano sotto il totale controllo di un'unica funzione aziendale.

## Tracciabilità

Il sistema gestionale aziendale consente di ricostruire le attività svolte all'interno di un processo mediante la pronta rintracciabilità delle registrazioni generate dal processo stesso.

Nelle procedure del Sistema di Gestione per la Qualità sono definite le regole per la gestione e tracciabilità delle eventuali registrazioni cartacee.

## Regolamentazione del ciclo passivo

Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo passivo ha il principale obiettivo di prevenire i rischi di corruzione mediante la creazione di fondi necessari a porre in essere il reato; inoltre ha l'obiettivo di prevenire i reati societari procedendo alla corretta registrazione delle poste passive di bilancio.

Per la regolamentazione del ciclo passivo sono state integrate le procedure del Sistema Qualità, all'interno delle quali sono definite le regole operative, le responsabilità, le registrazioni e il flusso di comunicazione (compreso l'eventuale coinvolgimento di ODV). Schematicamente le regole di prevenzione riguardano:

Poteri di  
firma e  
gestione  
contratto

Sono stati stabiliti i poteri di firma per gli acquisti di beni e servizi che coinvolgono le figure delegate. Le autonomie sono tali da non permettere che il processo di acquisto sia in totale controllo di una sola funzione.

Controllo  
ricevimento  
forniture

Per quanto riguarda il ricevimento di beni e dei servizi le regole di controllo sono stabilite in una specifica procedura del Sistema Qualità.

Controllo  
fatture  
fornitori e  
pagamento

Nelle procedure sono stabilite le regole per il controllo delle fatture fornitori fino alla conclusione del pagamento.

Nel ciclo passivo un importante strumento di prevenzione è l'utilizzo del software gestionale che standardizza le regole e assegna i controlli.

## Ciclo attivo

Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo attivo ha il principale obiettivo di prevenire i reati societari procedendo alla corretta registrazione delle poste attive di bilancio; inoltre la regolamentazione del ciclo attivo è stata determinata a supporto di eventuali illeciti relativi al riciclaggio di denaro.



Schematicamente le regole di prevenzione nell’ambito del ciclo attivo riguardano:



Le procedure del sistema di gestione per la qualità stabiliscono le regole e le responsabilità per la verifica dei dati contrattuali nell’ambito dei rapporti con il committente nuovo o consolidato.

Al proposito vengono predisposti appositi verbali di riesame interno a cura della Direzione Generale che identificano le condizioni contrattuali da applicare.

Nel caso di contratti intercompany sono definiti in appositi documenti sintetici le competenze di ASM e della società controparte appartenente al Gruppo; tali prospetti sono siglati dalla Direzione Generale e dal delegato della società del Gruppo e determinano il piano di fatturazione che viene inserito nel sw gestionale.

I contratti sono stipulati e siglati sulla base dei poteri di firma definiti.

Analoga procedura regola i rapporti contrattuali con l’utenza.



Le procedure del sistema di gestione per la qualità governano la corretta erogazione dei servizi da parte di ASM in base quanto stabilito contrattualmente.



La fatturazione attiva è predisposta dal sw gestionale nel quale viene inserito il piano di fatturazione secondo quanto sopra definito e concordato.

Nel caso di committente pubblico, prima di emettere e registrare una fattura attiva si attende l’apposita determina.

Il regolamento dell’Organismo di Vigilanza determina le informazioni che devono essere trasmesse a ODV in riferimento al ciclo attivo.

### Redazione del Bilancio di esercizio

Per quanto riguarda i dati contenuti nel bilancio di esercizio ASM è soggetta alla certificazione volontaria del bilancio da parte di società esterna; inoltre il collegio sindacale effettua il controllo contabile come previsto dalla normativa (art. 2409 bis cc).

### Gestione amministrativa del personale

All’interno della procedura “Gestione del personale” sono state inserite le regole per la gestione degli aspetti amministrativi riferiti al personale.

### Formazione, informazione

All'interno del ASM esiste la consapevolezza che i processi di comunicazione e la sensibilizzazione e formazione del personale a tutti i livelli è requisito cruciale per l'efficace funzionamento del modello di organizzazione e gestione.

Per quanto riguarda la comunicazione sono utilizzati tutti gli strumenti informatici utili a determinare trasparenza, capillarità, pronto aggiornamento, chiarezza e facilità d'utilizzo dell'informazione.

Per quanto riguarda la formazione si ha cura che il personale coinvolto nei processi sensibili sia formato o sensibilizzato al rispetto delle regole di prevenzione definite nel Modello di Organizzazione.

Le modalità per la sensibilizzazione del personale a partire dal suo inserimento sono definite nella procedura “Gestione del personale”.